ASLCagliari

Direzione Generale

Affari Legali

ASL8
NP.2016/5637 del 29/02/2016 ore 13.16
Mitt.: Servizio Affari Legali
Ass.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Class.: 1.2.11.

Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: Appalti costruzioni Vasapollo/ ASL n. 8 + 4 (contenzioso di lavoro/infortunio sul lavoro): comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la causa in oggetto è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari che si allega in uno alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015 nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avvocato Carlo Diana (All. 3) come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

In merito si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% in favore dell'Avvocato Dirigente Paola Trudu e del 60% in favore dell'Avvocato collaboratore tecnico professionale Anna Sedda in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del Regolamento citato.

Distinti saluti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 216 DEL 10 MAR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* — IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

Il presente allegato è composto di n° 16 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI *(Avv. Paola Trudu)*

All: c.s.

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Anna Sedda)

ASL Cagliari
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Affari Legali
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
Tel. 070.6093670
Fax 070.6093249

1

375/2015
14/2013
1787/2015
16/09/2015
Depositata il 13 NOV 2015
Minuta depositata il 10 NOV 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Cagliari

Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Giovanni Dessy	Presidente
dott. Alfonso Nurcis	Consigliere relatore
dott.ssa Paola Mazzeo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 14 del ruolo generale per l'anno 2013, promossa da:

APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO S.R.L., con sede in Cagliari, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* sig.ra Demurtas Maria e **VASAPOLLO MARCELLO ANTONIO**, residente in Cagliari, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Massimo Melis e Roberto Zedda, che li rappresentano e difendono giusta procura resa a margine del ricorso d'appello.

APPELLANTI

CONTRO

ECCA ROSSANO, rappresentato e difeso in primo grado dagli avv.ti Andrea Pogliani e Paola Mugoni.

APPELLATO - CONTUMACE

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

2

E NEI CONFRONTI DI

AZIENDA U.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, con sede legale in Selargius, in persona del Direttore Generale, rappresentante *pro tempore* dott. Simeone Emilio Salvatore, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente in Selargius, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Anna Sedda e Paola Trudu.

TERZA NON APPELLATA

MASIA MASSIMO, residente in Cagliari e quivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Valentina Manca, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa a margine della memoria di costituzione.

TERZO NON APPELLATO

PILLERI MASSIMO, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv.to Paolo Secci.

TERZO NON APPELLATO - CONTUMACE

All'udienza collegiale del 16 settembre 2015 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti: "Voglia la Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma dei capi 1, 2, 4 e 5 della sentenza n° 2065/2011 resa a firma della dott.sa M. Luisa Scarpa quale Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Cagliari sez. Lavoro, quivi espressamente impugnati:

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

- in via principale, accertare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità e/o contributo causale della società appellante e del geom. Marcello Vasapollo in ordine all'infortunio occorso al sig. Rossano Ecca in data 4.6.2002 e, per l'effetto, mandarli assolti da ogni avversa domanda integralmente revocando la condanna al risarcimento dei danni stabiliti in primo grado a loro carico;

- in via subordinata, accertare che l'infortunio occorso al lavoratore Rossano Ecca in data 4.6.2002 si è verificato con il determinante contributo causale del medesimo lavoratore e, previa stima della percentuale di concorso nella verificazione del danno da parte dell'appellato, voglia conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento concessogli in primo grado riformandone l'importo nella misura ritenuta di giustizia;

- in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che la stima del danno non patrimoniale operata dal Tribunale di Cagliari in favore del lavoratore Ecca Rossano deve, comunque, ritenersi eccessiva e, per l'effetto, voglia ridurla nella misura ritenuta di giustizia;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge".

Nell'interesse di Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari: "Voglia la Corte d'appello:

- in via principale, confermare la sentenza n° 2065/11 pronunciata dal tribunale di Cagliari nella parte in cui ha escluso ogni profilo di responsabilità in capo alla A.S.L. n° 8 di Cagliari, mandando assolta la medesima da ogni avversa pretesa;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio".

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Nell'interesse di Masia Massimo: "Voglia la Corte adita, in funzione di giudice del lavoro:

- confermare le statuizioni della sentenza del tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n° 2605/2011 che escludono qualsivoglia responsabilità di Massimo Masia per i fatti di causa, con ogni conseguenza sulle spese di lite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 13 ottobre 2006 al giudice unico del tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, Rossano Ecca espose:

- che, in qualità di dipendente della Società Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L., con mansioni di operaio qualificato, era rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in data 4.6.2002, mentre lavorava in un cantiere di Cagliari gestito in appalto dalla Società convenuta per conto della U.S.L. n° 8 di Cagliari, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico Villa Clara, riportando un danno biologico nella misura del 95%, accertato con sent. 140/2006 della sezione lavoro del tribunale di Cagliari, pronunciata in accoglimento del ricorso proposto contro la determinazione dell'I.N.A.I.L. che aveva limitato il danno all'85%;

- che il giorno precedente l'incidente, il geom. Marcello Vasapollo, direttore tecnico del cantiere, aveva dato ordine a lui e ad altri sei operai di iniziare la preparazione del solaio di uno degli ambienti dell'edificio, predisponendo lungo il perimetro del solaio delle tavole di legno messe "di costa", al fine di impedire la fuoriuscita del materiale che vi sarebbe stato gettato, della rete elettrosaldata e procedendo, infine, allo sversamento sulle lastre metalliche di

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

uno strato di circa sei centimetri di calcestruzzo, lavoro per il quale dovevano necessariamente posizionarsi sopra la copertura, accedendovi dall'esterno mediante un ponteggio metallico;

- che svolgendo il suddetto lavoro, nonostante avesse rilevato la pericolosità del lavoro a causa della scarsa capacità di sopportazione del peso da parte delle lamiere del solaio, problema che aveva reso noto al geom. Vasapollo, il quale gli aveva, comunque, perentoriamente ordinato di procedere alla realizzazione dello stesso, a causa del cedimento dell'asse sopra la quale stava operando, da solo, la puntellatura del solaio che gli era stata ordinata dallo stesso geometra, era caduto rovinosamente al suolo, riportando gravissime lesioni del tronco encefalico, del midollo spinale dorsale e del lobo frontale di sinistra dell'encefalo, con assoluta incapacità di deambulare e conseguente totale inabilità al lavoro, alle quali era sopravvenuto, altresì, un "disturbo post - traumatico da stress emotivo, con postumi permanenti pari al suddetto danno biologico del 95%, oltre ad un danno morale ed esistenziale al tempo non ancora risarciti dai responsabili dell'infortunio;

- che l'infortunio occorso era da addebitarsi, sicuramente, alla datrice Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L., al geom. Vasapollo, in quanto gli aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo del trabattello, ovvero di altra idonea misura di sicurezza, e gli aveva imposto la simultanea prosecuzione dei lavori di sversamento del cemento e di puntellatura del solaio, all'ing. Mario Pilleri, che aveva ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento a tutela dell'incolumità dei lavoratori e, infine, alla U.S.L. n° 8 che non aveva esercitato il dovuto controllo sul rispetto delle misure di protezione e prevenzione nell'esecuzione dei lavori.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Tutto ciò premesso, Rossano Ecca convenne in giudizio l'Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L., Marcello Vasapollo, Massimo Masia, l'A.S.L. n° 8 di Cagliari e Mario Pilleri al fine di sentire pronunciata la responsabilità dei convenuti nell'infortunio subito e la loro condanna al risarcimento del danno biologico differenziale, del danno morale e del danno esistenziale, con vittoria delle spese di giudizio.

Costituitasi in giudizio, la Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L. dedusse, a sua volta, che l'infortunio del ricorrente non era occorso per fatti e circostanze ascrivibili ad una propria condotta colposa, non essendo contestabile la violazione di alcuna norma, generale o speciale, a presidio della sicurezza dei lavoratori, quanto, piuttosto, per il comportamento imprudente e negligente del lavoratore che, di sua iniziativa, aveva deciso di procedere alle operazioni di puntellatura delle lamiere senza usare i dispositivi di protezione individuale previsti, e, soprattutto senza prendere neanche in considerazione l'utilizzo del trabattello presente nella stanza adiacente, pur essendo perfettamente a conoscenza del breve lasso di tempo per lo smontaggio ed il rimontaggio dello stesso, ponendo in essere, così, una condotta assolutamente imprevedibile anche alla luce dell'esperienza dallo stesso maturata nel campo lavorativo.

Per tali motivi, la Società convenuta concluse per il rigetto del ricorso.

Costituitosi in giudizio, Marcello Vasapollo presentò difese di analogo tenore, concludendo, anch'egli, per il rigetto del ricorso.

Massimo Masia e Mario Pilleri, a loro volta, si costituirono in giudizio e contestarono le conclusioni avversariamente formulate, chiedendone il rigetto, e sottolineando, in particolare, la puntuale esecuzione degli ascritti doveri di vigilanza e controllo e la decisione del ricorrente, in totale autonomia e in spregio delle regole di sicurezza, di utilizzare come piano di lavoro

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

l'inadeguato sostegno, e l'omissione colposa da parte dello stesso dell'utilizzo dei D.P.I. prescritti.

Chiamata in causa su istanza del lavoratore, in quanto compagnia assicuratrice con il quale la Vasapollo S.R.L. aveva stipulato la polizza, la Rappresentanza Generale per l'Italia dei LLOYDS di Londra eccepì che la denuncia dell'infortunio occorso al ricorrente era avvenuta successivamente la scadenza del termine di trentasei mesi di durata della polizza assicurativa, concludendo, poi, per l'insussistenza nel merito delle pretese formulate dal dipendente.

La Fondiaria Sai S.P.A., chiamata in causa dall'assicurato Mario Pilleri, eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa derivante dalla polizza stipulata da Pilleri il 3.11.2004, ovvero in epoca successiva all'infortunio, poiché questi aveva taciuto, al momento della stipula del contratto, di essere a conoscenza di fatti che potessero far presumere il sorgere di una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, ed aderì, per il resto, alle difese formulate nel merito dall'assicurato.

Istruita la causa con produzione di documenti e prova testimoniale, il tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, con sentenza 24 novembre 2011, accolse parzialmente il ricorso di Rossano Ecca, condannando la Società convenuta al pagamento in favore del lavoratore della somma risarcitoria, a titolo di danno non patrimoniale, di €. 750.000 e dell'ulteriore somma di €. 157.705,86 a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità della predetta somma capitale dal momento del fatto fino alla sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva di €. 907.705,86 dalla data della decisione fino al saldo; rigettò le altre domande, e condannò la Società soccombente al pagamento delle spese del giudizio per la somma di €.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

28.238,00, dichiarando compensate le ulteriori spese tra tutte le parti del giudizio.

Il giudicante, in primo luogo, ritenne di circoscrivere la pretesa risarcitoria del ricorrente al solo danno non patrimoniale, posto che il danno biologico differenziale, al pari del danno patrimoniale, era già coperto dall'assicurazione INAIL.

Relativamente allo svolgersi dell'infortunio, il giudicante, sulla base delle testimonianze raccolte nell'istruttoria, ricostruì la dinamica della vicenda: in data 4.6.2002, il lavoratore, insieme ai colleghi Carboni, Driss, Sanna, Bandu e Sunda, stava svolgendo, presso l'ex ospedale psichiatrico "Villa Clara", nel fabbricato "3° Padiglione Donne" lavori di ristrutturazione, come da contratto d'appalto stipulato dalla Società datrice, Appalti Costruzioni Vasapollo, con la A.S.L. n° 8 di Cagliari.

Durante le operazioni di rifacimento del solaio, il dipendente ricorrente aveva notato che le lamiere grecate presentavano un'evidente curvatura verso il basso, determinata dal peso del calcestruzzo che era stato gettato sopra.

Per evitare il crollo delle lastre, il lavoratore aveva deciso di intervenire per rafforzare la struttura, puntellando dal basso le lamiere mediante l'inserimento di pezzi di legno (c.d. sbadacchiamento), salendo, a tal fine, sopra un ponteggio realizzato in quel momento dallo stesso Ecca, attraverso l'appoggio di un tavolone su due tramezzi tra loro perpendicolari

L'intervento di rafforzamento del solaio, nella situazione di emergenza che si era presentata, era stato approntato dal dipendente, di propria iniziativa, dopo che lo stesso aveva avvisato più volte il geom. Vasapollo dei rischi connessi per la struttura e, conseguentemente, per i lavoratori addetti, senza, però,

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

ottenere alcuna direttiva o indicazione volta a mettere in sicurezza la copertura.

Vasapollo, infatti, verificato di persona lo stato del solaio, aveva ritenuto che il problema che si era presentato non riguardava la stabilità della struttura, che il d.t. riteneva — erroneamente (come smentito dal progetto) — autoportante, ma, soltanto, l'estetica della stessa, cosicché, invitato una seconda volta a recarsi a verificare l'ulteriore imbarcamento delle lastre, aveva declinato, ordinando al dipendente ricorrente di rallentare il getto del calcestruzzo e di lavorare sopra il solaio dal punto in cui veniva fatto il getto.

Madeddu, all'epoca impiegato tecnico della Società e referente della dirigenza, prima dell'incidente, aveva avuto modo di verificare sia lo stato della struttura, sia le condizioni in cui stava operando il lavoratore: infatti, entrato nel locale in questione, aveva visto Ecca in piedi su un tavolone di legno, a circa quattro metri di altezza dal suolo, sul tramezzo, mentre cercava di infilare i legni per evitare lo "spanciamento" delle lastre.

Madeddu, si limitò a invitare il ricorrente a mettersi in sicurezza, a legarsi o a fare qualcosa per non lavorare in quelle condizioni, ma Ecca gli rispose di andare via - in quanto era pericoloso per la sua incolumità stare sotto le lamiere senza il caschetto - perché stava scendendo.

Nella vicenda, come ebbe ad osservare ulteriormente il giudicante, non risultavano in discussione né la causa del cedimento del solaio, cioè il fatto che non fosse autoportante, né la causa della caduta, cioè la rottura del tavolone causata dal peso e dalla pressione generata dal dipendente e favorita dalla presenza di un grosso nodo nell'asse di legno che ne aveva diminuito la resistenza, mentre era sicuramente controversa l'individuazione della responsabilità dell'evento infortunistico occorso al lavoratore, che quest'ultimo

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

poneva a carico del datore di lavoro, allegando di essere stato costretto ad operare in quel modo per specifico e perentorio ordine di Vasapollo, che non gli aveva lasciato alcuna scelta se non quella di terminare le operazioni in corso, contrariamente a quanto eccepito dal datore convenuto, per il quale la decisione di realizzare l'incauta operazione di puntellatura operando su un ponteggio volante, era stata frutto di un'autonoma e personale scelta del ricorrente, portata avanti a sua insaputa.

Secondo il giudicante, la decisione del lavoratore di compiere l'operazione di "sbadacchiamento" era stata verosimilmente frutto della necessità di rispettare l'ordine del datore di completare il lavoro, così come quella di improvvisare una struttura di appoggio invece di utilizzare il trabattello a disposizione degli operai - collocato in un altro locale, lo smontaggio e il rimontaggio dello stesso, infatti, avrebbe richiesto un tempo maggiore (circa un'ora), incompatibilmente con le esigenze di un intervento celere sul solaio -, e di non utilizzare le cinture - le stesse, difatti, avrebbero dovuto essere agganciate alle travi del solaio, ma risultavano funzionalmente incompatibili con le travi utilizzate per la realizzazione della copertura -.

Infine, anche l'assenza di un ordine specifico di Vasapollo di rinviare la gettata di calcestruzzo, che avrebbe permesso di operare con maggiore precisione e tranquillità le operazioni di puntellatura, e l'ordine del medesimo di completare i lavori del giorno, avevano mosso il lavoratore ad agire in quel modo incauto.

In ragione dell'emergere dalle testimonianze di un atteggiamento, nel tempo, spesso transigente del datore di lavoro nei confronti di comportamenti lavorativi adottati dai dipendenti in spregio della normativa di sicurezza, come, in particolare modo, l'utilizzo, in vece del trabattello, di ponti e strutture

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

volanti, scelta determinata dalla maggiore velocità di lavoro che ne faceva seguito, o, ancora, il mancato richiamo dei lavoratori che non utilizzavano i D.P.I. prescritti, convinsero il giudice del fatto che il Vasapollo, il giorno dell'infortunio, presumesse che gli operai, per evitare il crollo del solaio, avrebbero operato senza rispettare le norme di sicurezza.

Ai fini del risarcimento, il giudice rilevò che era stato assolto l'onere di allegazione gravante su parte ricorrente, di dimostrare l'esistenza del rapporto lavorativo, l'infortunio e il nesso causale tra mansioni svolte ed evento dannoso, mentre, relativamente alla responsabilità di controllo sull'operato dei lavoratori, il primo giudicante concluse che, alla luce delle risultanze istruttorie, era emerso che il datore non avesse rispettato le prescrizioni ex art. 2087 c.c., poiché risultava accertato che quest'ultimo, il giorno dell'infortunio, non avesse adottato alcuna cautela volta ad impedire la condotta imprudente e che, tollerando ripetute violazioni dei doveri di sicurezza, avesse, nel tempo, reso ammissibili e reiterabili comportamenti incauti da parte dei dipendenti.

Per quanto riguarda i soggetti responsabili delle soprascritte violazioni, il giudice di prime cure, oltre alla pacifica responsabilità della Società datrice di lavoro, in persona del suo legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione, la sig.ra Maria Demurtas, competente in ordine all'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute del lavoratore come prima destinataria delle normative in materia di sicurezza, riconobbe la responsabilità, altresì, del geom. Marcello Vasapollo, direttore tecnico della Società, nonché del cantiere nel quale, al momento dell'infortunio, operava Ecca, in quanto, al pari della Società, era destinatario delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro violate nella vicenda ed era incaricato del compito di garantirne il rispetto da parte dei lavoratori.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

7

Infatti, sia la Demurtas che il Vasapollo, in virtù del loro ruolo e delle loro attribuzioni, avrebbero dovuto agire sì da bloccare i lavori ed evitare così l'infortunio del ricorrente.

Il giudicante non ritenne, invece, configurarsi la responsabilità per la vicenda in capo ai convenuti Pilleri e Masia, professionisti nominati dall'azienda committente.

Infatti, il direttore dei lavori (Pilleri), che operava per conto del committente, conformemente alla normativa in materia di appalto, non aveva alcuna ingerenza nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e nessuna responsabilità poteva, quindi, essere configurata a suo carico per gli infortuni conseguenti al mancato rispetto della normativa antinfortunistica da parte dell'appaltatore.

Al pari, al Masia (responsabile unico del procedimento), come accertato in base ai dati emersi dall'istruttoria, non potevano essere contestate omissioni o addossate responsabilità né nel realizzarsi della vicenda né nel controllo in ordine al rispetto della normativa di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice.

D'altra parte, l'infortunio era conseguito alla necessità di operare in condizioni di emergenza per evitare il crollo del solaio, che era stato realizzato come non autoportante da parte dell'Impresa Vasapollo, in difformità, quindi, dal progetto redatto dal Pilleri.

Infine, in relazione al contenuto del risarcimento, come premesso, il giudice lo limitò al solo danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali e morali, in quanto estranee alla copertura assicurativa offerta dall'I.N.A.I.L., comprendente, invece, il danno biologico.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Relativamente alla misura del risarcimento, posto che il lavoratore aveva subito un danno biologico permanente quantificato dall'I.N.A.I.L. nella misura del 100% del totale, in aggiunta ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di dieci mesi e un periodo di abilità temporanea parziale di nove mesi, le gravissime conseguenze dell'infortunio vennero quantificate dal giudicante, nell'aspetto della sofferenza soggettiva ed esistenziale, e a prescindere dalle degenerazioni patologiche (già ricomprese nel danno biologico), in via equitativa, sulla base dei criteri ordinariamente applicati dal tribunale di Milano e delle tabelle in uso nell'intero territorio nazionale, nella somma di € 750.000.

A tale somma, inoltre, era da aggiungersi quella da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno da ritardo, provocato dalla mancata disponibilità della somma che il lavoratore avrebbe dovuto percepire nel momento in cui si era verificato il fatto dannoso (c.d. lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria), pari a €. 157.705,86, e l'ulteriore somma corrispondente agli interessi da calcolarsi sull'intero risarcimento (€. 907.705,86).

Rigettate le ulteriori domande formulate dal ricorrente nei confronti di Masia, Pilleri e della A.S.L. 8 di Cagliari, il giudice concluse condannando la Vasapollo S.R.L. e Marcello Vasapollo, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore.

Avverso la sentenza del tribunale monocratico hanno interposto appello, con ricorso 14 gennaio 2013, l'Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L. e Marcello Vasapollo, rassegnando le soprascritte conclusioni.

Resistono, con memoria, la A.S.L. n° 8 di Cagliari e Massimo Masia, concludendo a loro volta come in epigrafe.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Rimangono contumaci Rossano Ecca e Massimo Pilleri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo articolato motivo di gravame, gli appellanti contestano la violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il giudice travisato i fatti emersi durante l'istruttoria e per non aver adeguatamente motivato la decisione.

Infatti, il giudicante ha apoditticamente affermato che il Vasapollo non potesse non avere conoscenza dell'iniziativa del lavoratore di procedere ad un'opera di puntellatura del solaio, sebbene il direttore di cantiere avesse valutato tale operazione come inutile e nonostante risultasse contraria al piano di sicurezza e di esecuzione dei lavori così come previsti in progetto, posto che, secondo il primo giudice, in cantiere nessuno poteva operare disattendendo un suo ordine.

Oltretutto, in ragione dell'estraneità dal punto di vista tecnico di quel tipo di operazione rispetto al lavoro da compiere - la puntellatura avrebbe compromesso la capacità di autosostegno delle lamiere - proseguono gli appellanti, non si comprende come il Vasapollo avrebbe potuto immaginare che l'Ecca lo avrebbe di sua iniziativa adottato (oltretutto operando con modalità di pericolosità inaudita) e proseguito, persino quando, poco prima dell'infortunio, l'assistente tecnico del direttore di cantiere Madeddu lo aveva espressamente ammonito dal proseguire la lavorazione pericolosa senza prima legarsi o mettersi in altro modo in sicurezza.

Inoltre, contrariamente da quanto dedotto dal primo giudicante dagli elementi dell'istruttoria, è errata la conclusione per cui Vasapollo, il giorno dell'incidente, si fosse allontanato dal cantiere dopo le 11:00, "*lasciando che gli operai procedessero a completare i lavori spargendo il calcestruzzo già*

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

versato e procedendo a puntellare dal basso le lamiere con le modalità sopra descritte", dato che da nessun atto istruttorio risultava che il Vasapollo si fosse allontanato lasciando agli operai l'onere di puntellare dal basso le lamiere, avendo, piuttosto, invitato, il solo ricorrente, a procedere alle operazioni di sversamento del calcestruzzo dall'alto.

Secondo gli appellanti, poi, diversamente da quanto ritenuto accertato dal giudice, risulterebbe contrastare con l'istruttoria anche il fatto che, nel cantiere, Ecca non avrebbe potuto operare disattendendo un ordine di Vasapollo, poiché, come dimostrato dal comportamento tenuto dal dipendente appellato in occasione dell'infortunio, e avvalorato dalle narrazioni dei testi Madeddu e Driss, il lavoratore aveva manifestato un'autonomia operativa, anche in discordanza con le direttive gerarchiche, quando_aveva ritenuto che le sue scelte fossero tecnicamente le migliori per realizzare il lavoro affidatogli.

Difatti, sottolineano gli appellanti, lo stesso giudicante, dopo essersi espresso in tal senso, ha poi precisato, in altro punto della sentenza (p. 19), che "*era presumibile che, nella fretta di evitare il crollo del solaio, gli operai potessero decidere di operare senza il rispetto delle norme di sicurezza, come peraltro era più volte accaduto in precedenza*".

Con un secondo motivo di gravame, in via subordinata all'accoglimento della censura principale, gli appellanti contestano la violazione dell'art. 1227 c.c. vertente sul mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure del rilevante concorso di colpa del lavoratore nella realizzazione dell'incidente.

Infatti, il lavoratore appellato, aveva deliberatamente disatteso gli ordini impartiti dal Madeddu - assistente del Vasapollo, le cui direttive in materia di sicurezza dovevano essere, quindi, necessariamente rispettate e considerate vincolanti dall'Ecca - in occasione dell'infortunio, agendo in totale autonomia.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Inoltre, puntualizzano gli appellanti, diversamente da quanto ritenuto accertato dal giudice, erano disponibili gli strumenti che avrebbero consentito al lavoratore di operare in sicurezza: sia il trabattello, presente in un locale attiguo, che però non era stato utilizzato dal lavoratore perché lo smontaggio e il rimontaggio avrebbero richiesto eccessivo tempo, sia un dispositivo di imbracatura, che gli operai sentiti come testi hanno affermato di non sapere dove si trovasse, ma che, da quanto emerso dall'istruttoria, gli stessi, in realtà, non avevano nemmeno cercato.

La presenza dei prescritti D.P.I., d'altronde, era stata accertata dai professionisti nominati dalla committente A.S.L. n° 8 (Masia e Pilleri), che nelle verifiche regolarmente svolte presso il cantiere non avevano mai rilevato alcuna violazione in tal senso.

Con un terzo e ultimo motivo, gli appellanti contestano il calcolo dell'importo del risarcimento, dato che, il primo giudice, senza motivare adeguatamente, trascurando quei criteri che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato per evitare che la valutazione equitativa degli importi risarcitori si trasformasse in un'operazione del tutto arbitraria, ha oltremodo stimato il danno morale patito dal lavoratore appellato a seguito dell'infortunio, quantificandolo, addirittura, in modo superiore al danno biologico patito dal medesimo, e provocando, così, anche conseguenze in punto di disponibilità della somma di danaro, al momento della condanna, da parte degli odierni appellanti (indisponibilità che, si rammenta, ha prodotto un'ulteriore e autonoma condanna risarcitoria).

L'appello è parzialmente fondato e va accolto, con speculare riforma della sentenza impugnata, nei termini che seguono.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Ai fini di una chiara individuazione delle ragioni che hanno condotto la scrivente Corte alla decisione, è opportuna una schematica ricostruzione degli eventi del 4.6.2002.

- Rossano Ecca, assunto nel febbraio 1992, operaio qualificato, con mansioni di caposquadra, della Società Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L., durante i lavori di ristrutturazione di un locale dell'ex Ospedale psichiatrico "Villa Clara", aveva notato che durante le operazioni di rifacimento del solaio - nel compimento delle quali gli operai dovevano lavorare al di sopra dello stesso - la colata di calcestruzzo destinata a costituire la soletta della nuova copertura del locale, aveva determinato una evidente flessione verso il basso delle lamiere grecate che costituivano la base d'appoggio del cemento stesso e che, a loro volta, poggiavano su un'armatura di ferro;

- intimorito da un possibile crollo della struttura soprastante, l'operaio appellato aveva manifestato, verso le 8:00 del mattino, la sua preoccupazione al geom. Vasapollo, socio della Società appellante e, al tempo, direttore tecnico del cantiere, il quale aveva verificato di persona la situazione della struttura e aveva concluso e comunicato al dipendente che, trattandosi di un solaio autoportante, non vi era un rischio di crollo, ma, semmai, di conseguenze puramente estetiche determinate dallo scolo del calcestruzzo tra le fessure delle lamiere, irrilevante in quanto le stesse sarebbero poi state coperte alla vista da una controsoffittatura. Per tale motivo, aveva invitato l'operaio a proseguire i lavori;

- Ecca, dopo aver constatato un'ulteriore flessione delle lastre nel prosieguo dei lavori, aveva manifestato, una seconda volta, al Vasapollo la sua preoccupazione per il possibile crollo, invitandolo a recarsi a verificare personalmente, ma ricevendo un rifiuto in risposta, motivato con il controllo

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

recentemente effettuato e, ancora, una terza volta, ricevendo come risposta l'invito a rallentare la colata di calcestruzzo - in modo che questo potesse avere il tempo per solidificarsi - e ad operare al di sopra del solaio, cioè dove avveniva il getto del cemento;

- disattendendo l'ordine impartitogli dal datore, l'operaio aveva deciso, comunque, di procedere ad un rinforzo del solaio, al fine di limitare, il più possibile, il rischio di crollo dello stesso, effettuando un'operazione detta di "sbadacchiamento", consistente nella puntellatura delle lastre di lamiera mediante l'inserimento di pezzi di legno e lavorando, a tal fine, al di sotto del solaio, sopra un "ponte volante", posto all'altezza di ca. 4 mt, da lui realizzato;

- il lavoratore, infatti, invece che avvalersi del trabattello collocato in un locale attiguo, presumibilmente per evitare una perdita di tempo incompatibile col rischio di cedimento della copertura (lo smontaggio e il rimontaggio dello stesso, avrebbero richiesto almeno un'ora di tempo), aveva deciso di collocare un asse di legno tra due tramezzi e di operare sopra la stessa, senza alcuna imbracatura o sostegno, nonostante la raccomandazione di scendere e di operare in sicurezza rivoltagli dal geom. Madeddu, dipendente della medesima Società appellante;

- a causa della rottura di tale tavolone il lavoratore era precipitato a terra, riportando l'infortunio invalidante che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento e al presente procedimento.

Dai fatti esposti, come accertati in primo grado e in questa sede non contestati dall'Ecca (rimasto contumace), emerge, in modo chiaro la dinamica dell'infortunio, frutto di una serie di concause figlie di un atteggiamento di profonda disattenzione circa le comuni regole di sicurezza sul lavoro, imputabile sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Da un lato, deve sottolinearsi la condotta oltremodo incauta del lavoratore appellato, il quale, nonostante la rilevata possibilità che la struttura del solaio cedesse, cadendo rovinosamente al di sotto, decise di intervenire ponendosi proprio sotto le lamiere pericolanti, oltretutto su un ponte volante, la cui scarsa stabilità, anche a fronte del paventato cedimento della struttura soprastante, era facilmente presumibile.

Alla luce dell'esperienza maturata dall'operaio in dieci anni di lavoro nell'impresa edile, ma, ancor più, a fronte di elementi minimi di cautela, propri non solo di chi opera nel campo, la decisione di operare nelle modalità soprascritte, assume evidenti contorni di avventatezza e prevedibilità delle conseguenze infauste da parte dello stesso.

L'interesse manifestato dal dipendente ad un celere intervento di assestamento del solaio pericolante, lo ha portato a violare in modo palese le regole di sicurezza, omettendo l'uso del trabattello, che a causa della sua struttura datata - l'unione e la separazione dei vari pezzi chiedeva l'uso di una martello - avrebbe richiesto un notevole spreco di tempo, così come dell'imbracatura, che gli avrebbe evitato la caduta.

Il comportamento non può quindi che ricondursi ad una scelta consapevole del lavoratore di porre in essere un comportamento sicuramente a rischio e le cui conseguenze negative, come soprascritto, dati i profili dello stesso, erano ampiamente preventivabili.

D'altronde, diversamente da quanto concluso dal giudice di prime cure, seppur a partire da un assunto fondato (l'ordine di Vasapollo al dipendente di portare a compimento i lavori di quel giorno), non vi era stato alcuna direttiva del datore di effettuare l'operazione di puntellatura del solaio, che, oltretutto, non

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

11

essendo prevista nei progetti approvati, avrebbe determinato un discostamento da quanto contrattualmente pattuito col committente.

Ferma la negligenza del comportamento tenuto, tuttavia, la condotta dell'operaio non può ricondursi alla figura del "rischio elettivo", in quanto difforme rispetto alle caratteristiche che dottrina e giurisprudenza ne hanno descritto.

In base ad una giurisprudenza costante di legittimità, il rischio elettivo è, infatti, qualificabile come "*la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa*" (Cass. Civ, Sez. Lav., nn. 15047/2007; 15312/2001; 8269/1997).

Raffrontata alla fattispecie concreta, perciò, si rende evidente la sostanziale differenza contenutistica della figura del rischio elettivo.

Infatti, la condotta posta in essere da Ecca, per quanto volontaria e divergente dalle normali modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, è rimasta nell'alveo della prestazione al quale era contrattualmente tenuto, e non ha, quindi, assunto i profili del comportamento abnorme, cioè l'estraneità alle finalità produttive e la ricerca del soddisfacimento di impulsi meramente personali, essendo, comunque, orientata ad ottenere un vantaggio (il risparmio di tempo, la maggior libertà di movimento durante le operazioni di

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

puntellatura), sempre relativo al contesto lavorativo (la scongiura del crollo del solaio).

Dall'altro lato, la Società datrice di lavoro, in persona del suo legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione, la sig.ra Maria Demurtas, competente in ordine all'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute del lavoratore come prima destinataria delle normative in materia di sicurezza, e Marcello Vasapollo, in qualità di direttore tecnico del cantiere, hanno, al pari, contravvenuto ai rispettivi doveri di osservanza e controllo del rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro.

Infatti, in primo luogo, dai dati dell'istruttoria, è emersa una certa incuria, protrattasi nel tempo, circa la corretta tenuta dei D.P.I.: il trabattello era vetusto (del 1987, e il suo montaggio e smontaggio richiedevano l'utilizzo di un martello) ed era, inoltre, privo delle pedane e richiedeva, quindi, l'inserimento di pannelli di carpenteria per potervi salire, con evidente maggior pericolo per la sicurezza dei lavoratori, posto che le pedane sono dotate di appositi incastri che, a differenza dei pannelli, ne evitano lo scivolamento e la fuoriuscita dalla struttura.

Perplessità suscita anche la presenza di una sola cintura (a fronte di almeno sette dipendenti impiegati nelle operazioni di rifacimento del solaio?), il cui regolare utilizzo è in forte dubbio, dato che gli stessi non sapevano dove si trovasse, così come la regolarità del ponteggio a disposizione del cantiere, che non garantiva la piena sicurezza dei lavoratori, essendo privo di parapetti.

In ragione delle evidenziate omissioni in riferimento ai D.P.I., si configura in capo alla Società e al d.t. Vasapollo la responsabilità per la violazione dell'art. 18, lett. d), d.lgs. 81/2008, "T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro", il quale

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

prescrive che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale di prevenzione e protezione.

Per gli stessi motivi, si desume la responsabilità dei medesimi appellanti anche per la violazione dell'art. 2087 c.c., il quale prescrive l'obbligo dell'imprenditore "*in ordine all'adozione nell'esercizio dell'impresa delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*", ivi compresi i dispositivi di protezione individuale e, in generale, tutta la strumentazione di lavoro che, tenuto conto del luogo e delle condizioni di lavoro, siano necessarie per escludere o, quantomeno, limitare fortemente i rischi per il lavoratore nell'esercizio della prestazione.

Oltretutto, la violazione dell'art. 2087 c.c. può essere loro contestata alla luce della scarsa attenzione rivolta alla integrità fisica dei dipendenti contenuta nell'invito a proseguire i lavori della giornata (quindi il rifacimento del solaio) in ragione di una serie di elementi che il datore ha colposamente trascurato di valutare: a) il dipendente aveva manifestato più volte evidente preoccupazione in ordine alla capacità del solaio di sopportare il peso della colata di calcestruzzo; b) Vasapollo stesso aveva avuto modo di verificare la preoccupante flessione verso il basso delle lamiere; c) Ecca era un operaio qualificato e specializzato, con un esperienza ormai decennale, quindi i timori espressi dovevano essere accolti con maggiore attenzione dal datore; d) il solaio avrebbe dovuto sopportare il peso di ulteriore calcestruzzo nonché la presenza di ben sette operai.

Per queste ragioni, la possibilità che si verificasse effettivamente un esposizione dei dipendenti a dei pregiudizi per la loro integrità fisica era decisamente elevata e avrebbe richiesto l'osservanza di un più elevato grado di

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

attenzione in ordine alla verifica del rispetto delle cautele di sicurezza, posto che, l'art. 2087, per *ratio* normativa, prescrive, di volta in volta, un necessario adattamento degli obblighi imprenditoriali, alle circostanze e alle caratteristiche della prestazione lavorativa.

In tal senso si pone anche la Cassazione, che "*in tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo "standard" minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio*" (10819/2013).

Risulta inconferente, agli occhi della presente Corte, l'assunto della difesa in base al quale, il giorno dell'infortunio, Madeddu "alter ego *di Vasapollo in cantiere*", avesse ripreso e invitato Ecca a cessare le operazioni di puntellamento del solaio in quelle condizioni di pericolo, dichiarazione formulata dagli appellanti per dimostrare che vi era stato un corretto esercizio dei poteri/doveri di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte di una figura aziendale preposta a tali fini.

Infatti, l'eventualità di una delega delle funzioni di tutela e prevenzione nel luogo di lavoro è soggetta ad una specifica disciplina di cui all'art. 16, d.lgs. 81/2008, il quale, primariamente, prescrive la forma scritta dell'atto di attribuzione delle suddette funzioni.

Tuttavia, il documento che avrebbe dovuto indicare Madeddu come responsabile della sicurezza del cantiere - se esistente - non è stato prodotto da nessuna delle parti e non potrebbe, perciò, in alcun caso, essere posto a fondamento della decisione giudiziale.

13

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

Conclusivamente, alla luce dell'analisi delle condotte degli appellanti e del lavoratore in occasione dell'infortunio, il peso con le quali le stesse hanno concorso alla causazione deve essere rivisto rispetto alle conclusioni raggiunte in primo grado.

La volontarietà e l'avventatezza dell'operazione di puntellatura compiuta dall'operaio appellato, nonché la contrarietà della stessa rispetto ai piani progettuali conclusi col committente, raffrontate con l'accertata violazione da parte del datore e del d.t. delle prescrizioni in materia di sicurezza, controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti, determinano un pieno bilanciamento delle due condotte nella misura del 50%.

Infatti - si vuole sottolineare ulteriormente - la condotta del lavoratore non ha assunto quel grado di abnormità che, per giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato idoneo ad escludere il nesso di causalità tra infortunio e condotta del datore, e ad esonerare completamente quest'ultimo dalla conseguente responsabilità.

Correlativamente, sorge la necessità di procedere, alla luce dell'accertato concorso di colpa tra le parti nella causazione dell'evento, ad una riforma dell'entità del risarcimento del danno esistenziale riconosciuto in primo grado al lavoratore e posto a carico degli odierni appellanti, nella misura di una riduzione dello stesso del 50%.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione, non resta alla Corte che accogliere, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Appalti Costruzioni Vasapollo S.R.L. e da Marcello Vasapollo nei confronti di Rossano Ecca, della Azienda ASL n° 8 di Cagliari, di Massimo Maxia e di Massimo Pilleri contro la sentenza del tribunale di Cagliari 24 novembre 2011

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

- 12 gennaio 2012 e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli appellanti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di Rossano Ecca, della somma risarcitoria, a titolo di danno non patrimoniale, di €. 375.000,00 e dell'ulteriore somma di €. 78.852,00 a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità della predetta somma capitale dal momento del fatto fino alla sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva di €. 453.852,00 dalla data della decisione fino al saldo.

L'esito della lite, giustifica la compensazione, tra gli appellanti e Rossano Ecca, delle spese processuali in ragione della metà e la condanna degli appellanti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di Rossano Ecca, della restante metà da liquidarsi, per il primo grado, in complessivi €. 14.000,00 e, per il secondo grado, in complessivi €. 16.730,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie.

Vanno, invece interamente compensate le ulteriori spese tra tutte le parti del giudizio.

Per questi motivi

La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso 14 gennaio 2013, dalla Appalti Costruzioni Vasapollo S.r.l. e da Marcello Vasapollo nei confronti di Rossano Ecca, della Azienda ASL n° 8 di Cagliari, di Massimo Maxia e di Massimo Pilleri contro la sentenza 24 novembre 2011 - 12 gennaio 2012 e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna gli appellanti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di Rossano Ecca, della somma risarcitoria, a titolo di danno non patrimoniale, di €. 375.000,00 e dell'ulteriore

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

14

somma di €. 78.852,00 a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità della predetta somma capitale dal momento del fatto fino alla sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva di €. 453.852,00 dalla data della decisione fino al saldo;

- compensa, tra gli appellanti e Rossano Ecca le spese processuali in ragione della metà e condanna gli appellanti - in solido tra loro - al pagamento, in favore di Rossano Ecca, della restante metà che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 14.000,00 e, per il secondo grado, in complessivi €. 16.730,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie;

- dichiara interamente compensate le ulteriori spese tra tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Cagliari, lì 16 settembre 2015

Il Presidente

(dott. Giovanni Dessy)

Il Consigliere estensore

(dott. Alfonso Nurcis)

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

IL CANCELLIERE
Mauro Lino Frongia

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Depositato in Cancelleria
oggi 13 NOV 2015
IL CANCELLIERE

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51512

2

NOTA SPESE

(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Appalti costruzioni Vasapollo s.r.l. contro ASL 8 + 4 (Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, R.G. n. 14/2013, cons. Rel. Dott. Alfonso Nurcis)

Valore della controversia: € 907.705,86

scaglione di riferimento: € 520.000,00 (maggiorato del 10%, art. 22 D.M. 55/2014)

Fase 1: studio della controversia	**€ 4.598,00**
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	**€ 2.673,00**
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	**€ 7.645,00**
Totale	**€ 14.916,00**
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 14.916,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	**€ 745,80**
Totale	**€ 14.170,20**
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	**€ 7.085,10**
Totale dovuto	**€ 7.085,10**
Totale spettante Avv. Paola Trudu (40% su 7.085,10)	**€ 2.834,04**
Totale spettante Avv. Anna Sedda (60% su 7.085,10)	**€ 4.251,06**

15

3

ASLCagliari

Direzione Generale

Affari Legali

Al Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: Appalti costruzioni Vasapollo/ ASL 8 +4 (infortunio sul lavoro): attestazione/verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che lo scrivente, nella propria qualità di dirigente Avvocato incardinato presso il Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avvocati Paola Trudu e Anna Sedda relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/2014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento aziendale come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015

Distinti saluti.

(Avv. Carlo Diana)

ASL Cagliari
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Affari Legali
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
Tel. 070.6093670
Fax 070.6093249

16